

## INAIL - Nota 22 gennaio 2016, n. 1015

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2015/2016. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2015, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale (NOTA 1) del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso pari allo 0,70%, a scioglimento della riserva di cui alle note prot. 9036 e 9038 del 21.12.2015, si comunicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2015/2016, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo (NOTA 2) e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (NOTA 3).

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

<b>Rate</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data utile per il pagamento</b>	<b>Coefficienti interessi</b>
1°	16 febbraio 2016	16 febbraio 2016	0
2°	16 maggio 2016	16 maggio 2016	0,00172603
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00349041
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00525479

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 gennaio 2016, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

<b>Rate</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data utile per il pagamento</b>	<b>Coefficiente interessi</b>
1° e 2°	16 giugno 2016	16 giugno 2016	0
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00116986
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00293425

---

### NOTE:

(1) Art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965 inserito dall'art. 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"; Art. 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144: "I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono

unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)."

(2) Art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo."

(3) Art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione."